

Ancora sul 2.5%: sul Tfr non c'è trattenuta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 244 emessa il 22/10/2014, ha sancito che la decurtazione del 2,50% è conforme alla costituzione stabilendo la legittimità della trattenuta sul TFS.

Da questa pronuncia alcune organizzazioni sindacali immemori delle leggi esistenti e degli accordi da loro stessi sottoscritti hanno subito argomentato che la sentenza ha ribadito che la trattenuta del 2,5% è legittima SOLO con riferimento al TFS ma non al trattamento di fine rapporto (TFR).

Per cui, ritenendo che la nuova decisione della Consulta deponga favorevolmente nei confronti di coloro che sono in regime di TFR, li invitano a proporre ricorso per la restituzione di quanto indebitamente trattenuto dall'Amministrazione di appartenenza.

Sul Tfr non grava nessun contributo di carattere previdenziale, cioè non c'è la trattenuta del 2.5%. Infatti la sentenza della Corte Costituzionale n.244/14 si limita a dichiarare la legittimità della trattenuta solo sul **Tfs, perché non esiste nessuna questione relativa al Tfr.**

Il passaggio dai Tfs al Tfr avvenne con la stipula dell'accordo quadro Aran – Cgil-Cisl-Uil del 29 luglio 1999, recepito poi dal Dpcm (Decreto del presidente del consiglio dei ministri) 20 dicembre 1999. Detto accordo ha consentito il passaggio dal Tfs al Tfr per i dipendenti contrattualizzati assunti dal 1.1.2001 e dettato le regole sulla trasformazione del Tfs in Tfr per coloro che assunti prima del 2001 volevano aderire alla previdenza complementare. Con lo stesso decreto, venne disposta la soppressione del contributo previdenziale obbligatorio del 2.5 % carico dei dipendenti iscritti in regime di TFR.

Il comma 19, della legge n. 448/1998 sull'invarianza della retribuzione, ha stabilito che la soppressione del contributo non determina effetti sulla retribuzione netta ai fini sia fiscali sia previdenziali.

Per assicurare l'uguaglianza della retribuzione netta e della trattenuta fiscale tra i dipendenti in TFS e quelli in TFR, il DPCM 20/12/1999 ha stabilito che lo stipendio tabellare lordo del personale in regime di Tfr sia diminuito di un importo pari a quello che ha il personale con diritto al TFS. Purtroppo, l'indicazione della quota del 2.5% in busta paga, come *importo neutro*, alimenta il convincimento di continuare a pagare la trattenuta a proprio carico. Stupisce che Organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla sterilizzazione della trattenuta poi alimentano infondate speranze invitando a ricorrere alle solite vie giurisdizionali. Infatti lo stipendio lordo viene diminuito e successivamente **viene incrementato figurativamente dello stesso importo ai fini della determinazione della base di calcolo sia per la pensione sia del Tfr** (vedi circolare n. 30 del 1.8.2002 ex Inpdap).

Per rendere più chiara alleghiamo un esempio:

Esempio:

BUSTA PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFS			BUSTA PAGA DIPENDENTE CON DIRITTO AL TFR		
RETRIBUZIONE BASE		€ 1274,69	RETRIBUZIONE BASE		€ 1274,69
I.I.S. (*)		€ 000,00	I.I.S. (*)		€ 000,00
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		€ 106,83	RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'		€ 106,83
TOTALE LORDO (**)		€ 1.381,52	TOTALE LORDO (***)		€ 1.381,52
CONTRIBUTO PER TFS	2,50%	- € 27,63	DIMINUZ. STIP. LORDO DPCM 20/12/99	2,50%	- € 27,63
IMPONIBILE IRPEF		€ 1.353,89	IMPONIBILE IRPEF		€ 1.353,89
RITENUTA IRPEF		- € 314,41	RITENUTA IRPEF		- € 314,41
RETRIBUZIONE NETTA		€ 1.039,48	RETRIBUZIONE NETTA		€ 1.039,48

Per maggiore chiarezza, la diminuzione stipendiale di 27.63 euro riportata dall'esempio, viene successivamente aggiunta quando si calcola il tfr e la pensione.

Riassumendo, pensiamo sia sbagliato insistere sul percorso intrapreso da alcune organizzazioni sindacali nel voler a tutti i costi fare ulteriori ricorsi.